

## MODULO D'ISCRIZIONE

Il/La Sottoscritto/a

Cognome	
Nome	
C.F.	

[I campi sopra indicati sono obbligatori e devono essere compilati in stampatello ed in caratteri leggibili]

### CHIEDE

l'iscrizione al seguente percorso formativo (è possibile selezionare più opzioni):

	COD.	TIPOLOGIA CORSO/DURATA	TITOLO
	CLA1	Tipologia: Certificazione linguistica	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE – LIVELLO B2 QCER
	CLA2	Tipologia: Certificazione linguistica	CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA – LIVELLO B2 QCER
	CLA3	Tipologia: Certificazione linguistica	CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE – LIVELLO B2 QCER
	CLA4	Tipologia: Certificazione linguistica	CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA – LIVELLO B2 QCER
	CLA5	Tipologia: Certificazione linguistica	CERTIFICAZIONE LINGUA PORTOGHESE – LIVELLO B2 QCER
	CLA6	Tipologia: Certificazione linguistica	CERTIFICAZIONE LINGUA RUMENA – LIVELLO B2 QCER

### ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI

- In caso di prenotazione alla sessione d'esame, la stessa non potrà essere cancellata oppure rinviata. La mancata presenza del Candidato, per qualsivoglia motivazione, ne rende nulli gli effetti di legge.
- Non è consentito indossare qualsiasi tipologia di indumento tale da non far procedere all'identificazione del Candidato dietro richiesta della Commissione Esaminatrice/Supervisors.
- Tutto il materiale fornito da Ansi Formazione/ SSML - Santa Chiara, nonché prodotto dai candidati durante la seduta d'esame, rimane di proprietà dell'Ansi Formazione/ SSML - Santa Chiara, pertanto non può essere avanzata rivendicazione a consentire il rilascio del materiale prodotto.
- Non è consentita la discussione dei risultati dell'esame con gli esaminatori.
- In caso di anomalie malpractice dopo lo svolgimento della prova d'esame, il risultato potrebbe essere sospeso sia temporaneamente sia permanentemente, a seconda dell'esito dell'indagine.
- In caso di anomalie malpractice dopo l'emissione del risultato d'esame e del certificato Ansi Formazione/ SSML - Santa Chiara si riservano il diritto di annullare tale risultato e di conseguenza il certificato.
- In caso di accertata colpa o utilizzo di sistemi non autorizzati nel tentativo di superare la prova d'esame, il Candidato verrà espulso.
- Si allega copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento e copia fronte/retro del codice fiscale.

Luogo e data, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Certificazioni linguistiche CLA

Requisito d'accesso	Diploma scuola superiore
Lingue disponibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Spagnolo</li> <li>➤ Francese</li> <li>➤ Tedesco</li> <li>➤ Portoghese</li> <li>➤ Rumeno</li> </ul>
Ente erogatore del corso	Ansi Formazione S.r.l. Ente accreditato e qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva nr. 170 del 2016.
Ente certificatore	CLA della SSML "Santa Chiara" di Frascati
Livello conseguibile	B2 secondo i descrittori del QCER. Con prova delle quattro capacità: Ascoltare, Leggere, Parlare e Scrivere.
Modalità di svolgimento corso	Interamente ONLINE. Accessibili da qualsiasi dispositivo con connessione ad internet.
Modalità di svolgimento esame	<p>Gestito da Ansi Formazione.</p> <p>ONLINE. Esame consentito solo attraverso PC con webcam e microfono. Connessione stabile NO HOTSPOT. L'esame si divide in due parti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Esame Scritto:</b> della durata di circa 3 ore e consisterà nelle seguenti prove: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione del topic</li> <li>• Comprensione del testo</li> <li>• Comprensione di un audio</li> </ul> </li> <li>2. <b>Esame Orale:</b> della durata di circa 20 minuti e consisterà in un colloquio con il docente.</li> </ol> <p>La sessione d'esame sarà registrata. Il candidato dovrà essere da solo nella stanza dove effettuerà l'esame.</p>
Descrizione del percorso formativo e della certificazione	Successivamente alla conferma dell'iscrizione il candidato riceverà mail con le credenziali di accesso alla piattaforma di studio attiva fino al giorno dell'esame. A ridosso dell'esame il candidato riceverà ogni altra informazione utile all'esame.
Invio esito ed attesta finale	Il superamento dell'esame e dunque il certificato provvisorio verranno inviati dopo circa 30 giorni dall'esame. Attestato finale disponibile dopo circa 120 giorni.
Documenti per l'iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia carta d'identità</li> <li>- Copia tessera sanitaria</li> </ul>

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali;

**VISTA** la nota AOODPIT n. 2034 del 10 giugno 2014, recante chiarimenti in merito alle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, in cui al punto 3) si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da enti certificatori ricompresi nell’elenco del MIUR o dai Centri Linguistici di Ateneo limitatamente al livello B2;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 riguardante i “Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”.

**CONSIDERATO** che i Centri Linguistici di Ateneo (CLA) possono attestare il livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato in base ai descrittori del QCER.

## SI ESPLICA QUANTO SEGUE

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889 avente come finalità quella di individuare le certificazioni linguistiche valide per il personale scolastico, facendo una distinzione tra titoli rilasciati da enti stranieri, titoli di studio e attestazioni nazionali. Tra le attestazioni nazionali rientrano quelle rilasciate dagli Atenei e dunque dai CLA. Quest’ultime in base a quanto riportato all’art. 4 comma 2 del suddetto decreto hanno i requisiti per essere riconosciute valide per il personale docente.

Cosa non molto evidente, difatti in occasione delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, è stato necessario pubblicare la nota AOODPIT n. 2034 del 10 giugno 2014 in cui al punto 3) si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da enti certificatori ricompresi nell’elenco del MIUR o dai Centri Linguistici di Ateneo limitatamente al livello B2.

Al fine di rimarcare ulteriormente la validità delle attestazioni nazionali il Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 tra le finalità ha quella di assicurare l’univocità, l’oggettività e trasparenza dell’azione amministrativa. Dunque, individua i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni medesime e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, i titoli di studio e le attestazioni nazionali.

Il Ministero dell’Istruzione chiarisce all’articolo 3 del suddetto decreto che soggetti qualificati possono richiedere di essere inclusi nell’elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico-

comunicative purch  abbiano determinati requisiti e a seguito di una procedura indicata all'art. 5. Pertanto, tali enti/soggetti sono sottoposti a valutazione ed in caso di esito positivo inseriti in appositi elenchi.

Mentre, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 3 del Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022, i Centri Linguistici di Ateneo posseggono in modo intrinseco i requisiti.

Dunque, non essendo soggetti a valutazione non vi   necessit  alcuna di essere inseriti negli elenchi pubblici.

Si richiede conferma che non sussistano situazioni ostative nel ritenere valide e riconosciute, dunque spendibili nelle graduatorie del personale docente, le certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera rilasciate dai CLA in base alla griglia QCER.





---

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Torino sez. V, 01/08/2022, n. 1138

Rito: **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE**

Materia: **Pubblico impiego**

Oggetto: **Altre ipotesi**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvillieri  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGL n. 1493/2022 promossa da:  
RO. EL., rappresentata e difesa dall'avv. CARAPELLE ROBERTO

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - USR per il Piemonte, rappresentati e  
difesi ex art.

417 bis cpc dalla dott.ssa PA. CO. e dalla dott.ssa BO. GI.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente chiedeva, previo annullamento, dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione: - del decreto dirigenziale 07.07.2021 di rettifica del punteggio per il mancato computo dei tre punti riferiti alla certificazione linguistica acquisita presso l'Università Al. Ma. Studiorum di Bologna il 19.07.2012 e di tutti gli atti ad esso presupposti ed in particolare - del dispone dal dirigente scolastico dell'I.I.S. "Am. Av." del 18.06.2021 e notificato il 30.06.2021 prot. 5712 e della successiva risposta al reclamo del 15.07.2021 prot. 63/2021; - della nota ministeriale di chiarimenti dell'11.09.2020 prot. 1588; - dell'OM n. 60/2020 – tabella A/4, tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ove intesa come preclusiva della

valutazione del punteggio per il possesso di certificazione QCER B2 rilasciata dall'Università degli Studi italiana ex art. 4 DM 07.03.2012; - di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, accertare e dichiarare il proprio diritto a essere correttamente inserita nelle Graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) della provincia di To. 2020/2022, classi di concorso A015; A031; A034; A050, seconda fascia, con il seguente punteggio, comprensivo del punteggio di tre punti riferito al possesso di certificazione linguistica QCER livello B2 rilasciata in data 19.07.2012 dall'Università degli Studi "Al. Ma. Studiorum" di Bo.: - A034: punti 37 - A015: punti 37 - A031: punti 37 - A050: punti 37, e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendola ai rispettivi posti e con i punteggi sopra specificati;

parte convenuta chiedeva in via preliminare dichiarare il difetto di interesse ad agire della ricorrente, nel merito rigettare il ricorso;

prima di adire l'intestato Tribunale la ricorrente instaurava il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, che con sentenza n. 1016/2021, pubblicata l'11 novembre 2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in quanto "la "giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata (...) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.". In tale ambito non rientra l'inserimento e la collocazione degli aspiranti in graduatoria, poiché "l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione."11. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; cfr. anche TAR Lombardia, Br., I, 23.11.2020 n. 816; TAR Pu., Ba., Sez. I, 21.11.2020, n. 1480, TAR L'Aq.). Gli aspiranti, infatti, sono inseriti de plano in dette Graduatorie sulla base delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli indicati negli allegati contraddistinti con lettera "A" dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il cui punteggio è automaticamente computato dal sistema informatico secondo i criteri fissati dalle Tabelle ivi riportate, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati";

deve essere respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dal MI. La circostanza che nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente abbia ottenuto una supplenza sino al 30 giugno 2022 non esclude un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere una pronuncia giudiziale, considerato che una migliore collocazione in graduatoria le avrebbe forse consentito di ottenere una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2022), maggiormente vantaggiosa;

nel merito il ricorso è fondato;

la ricorrente, iscritta nelle GPS della Provincia di To., seconda fascia, nelle classi di concorso A015: discipline sanitarie; A031: scienza degli alimenti; A034: scienze e tecnologie chimiche; A050: scienze naturali, chimiche e biologiche, nella domanda di iscrizione presentata in data 31 luglio 2020, dichiarava fra i titoli culturali ulteriori rispetto a quello di accesso il possesso della certificazione di idoneità linguistica di inglese livello B2 del QCER

(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) conseguito presso il Centro linguistico dell'Università di Bo. Al. Ma. Studiorum. Il punteggio di inserimento nelle GPS, determinato sulla base dei titoli dichiarati nell'istanza telematica di inserimento e tenuto conto delle tabelle di valutazione allegata all'OM n. 60/2020, la collocava in: - 2ª fascia A015, Discipline Sanitarie, posizione 326, punteggio 37; - 2ª fascia A031, Sc. degli Alimenti, posizione 711, punteggio 37; - 2ª fascia A034, Sc. e Tecnologie chimiche, posizione 331, punteggio 37; - 2ª fascia A050, Sc. Naturali, posizione 1.075, punteggio 37. Il sistema informatico riconosceva quindi i 3 punti previsti

nell'allegato A/4 (tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II<sup>a</sup> fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado), punto B14 - "Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)"<sup>4</sup>;

in data 13 novembre 2020 la ricorrente veniva nominata dall'Il. Av., a seguito di individuazione dalla graduatoria di 2<sup>a</sup> fascia della classe di concorso A034, con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9 dell'OM n. 60/2020 il Dirigente Sc. dell'Il. Av. (istituzione scolastica ove l'aspirante aveva stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie), procedeva ai controlli delle dichiarazioni presentate nella domanda di inserimento nelle GPS, in esito ai quali emetteva il provvedimento del 18 giugno 2021, con il quale proponeva la rettifica del punteggio per tutte le classi di concorso in cui la ricorrente risultava inserita in GPS, decurtando i 3 punti corrispondenti alla certificazione linguistica in inglese di livello B2, conseguita presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell'Università di Bo., affermando che "non sono riconosciute ai fini del punteggio le certificazioni linguistiche rilasciate dai centri linguistici degli Atenei (FAQ n. 23 del M.P.I.)";

l'Am. Territoriale di To., preso atto della proposta di rettifica dell'Il. Av., procedeva, con proprio decreto del 7 luglio 2021, alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati alla ricorrente, conformemente alla proposta del DS;

la ricorrente proponeva reclamo, respinto in data 15 luglio 2021 in quanto "il riferimento giuridico del ricalcolo del punteggio non sta nella FAQ 23 ma nella nota M.I. prot. 1588 dell'11/9/2020 che chiarisce, in merito all'O.M. 60/2020, quali siano le certificazioni linguistiche accettabili, tra le quali non rientrano quelle rilasciate dai CLA. La risposta inserita al posto 23 delle FAQ garantisce invece parità di trattamento nella medesima situazione da parte di tutte le istituzioni scolastiche impegnate nelle verifiche. Per questo motivo si conferma la proposta di rettifica del punteggio inoltrata all'U.S.R. Piemonte, Ufficio V – Am. Territoriale di To.";

l'art. 17 co. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere". Il decreto ministeriale che detta norme generali ed astratte possiede quindi natura di regolamento e costituisce una fonte del diritto. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012, intitolato "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico", presentava tali caratteristiche, come desumibile dalle premesse, ove il Ministro citava le fonti primarie e secondarie, interne ed eurounitarie, che imponevano di "aiutare gli Stati membri, i centri scolastici, i datori di lavoro e i cittadini a confrontare le qualifiche rilasciate dai vari sistemi europei di istruzione e di formazione", di definire le procedure "volte a selezionare singoli operatori o categorie di operatori in base a criteri generali e oggettivi nel settore della certificazione della conoscenza delle lingue straniere (...) con particolare riferimento alla pubblicazione dell'elenco degli enti accreditati alla certificazione delle competenze in lingua straniera, in relazione al decreto ministeriale contenente criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole", tenuto conto dell'esigenza "di procedere alla qualificazione della formazione in lingua straniera del personale scolastico e di accertarne, nei casi in cui ciò si renda necessario, il livello di competenza linguistico-comunicativa", e considerata l'importanza "delle certificazioni linguistiche ai fini dell'attribuzione di crediti formativi in base a quanto previsto dallo ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)". Il DM 7 marzo 2012 prevedeva all'art. 1 che "1. Il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico. 2. Ai fini di assicurare l'univocità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza tra i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali", all'art. 2 che "1. Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, gli enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di istituzioni appositamente incaricate dai governi dei paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale. 2. L'elenco degli enti certificatori di cui al comma 1 è costituito presso la direzione generale per gli affari internazionali di questo Ministero ed è reso

disponibile al pubblico sul sito internet; è aggiornato su richiesta dei governi interessati per il tramite delle rispettive ambasciate ovvero attraverso la richiesta degli enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1. 3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la direzione generale per gli affari internazionali richiede formalmente l'elenco degli enti certificatori riconosciuti: a) alle ambasciate dei governi dei paesi membri dell'Unione europea nei quali la lingua straniera è lingua ufficiale; b) alle ambasciate dei governi dei paesi non comunitari la cui lingua ufficiale è insegnata in Italia.

4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, le corrispondenti certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto. 5. L'elenco viene aggiornato a cura della direzione generale per gli affari internazionali a seguito di verifiche periodiche”, all'art. 3 che “1. Ai fini dell'art. 1, sono requisiti per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 2: a) la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella «Sc. globale» e nella «Griglia di autovalutazione»; b) l'attestazione del livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità; c) la presentazione, da parte dell'ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER”, all'art. 4 che “1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.”;

il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad oggetto i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'art. 3, comma 4, lettera a), prevedeva che “Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2: a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione”;

il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è un sistema descrittivo riconosciuto internazionalmente per valutare le capacità linguistiche conseguite da chi studia una lingua straniera europea, con sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+). Il DM 7 marzo 2012 oltre ad indicare i soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, individuava in via generale ed astratta la corrispondenza fra tali certificazioni e le attestazioni ed i titoli di studio nazionali, l'art. 4 comma 1 specificava che il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera è corrispondente alla certificazione C1 QCER, il comma 2 che le attestazioni del Centro Linguistico di Ateneo sono utili per la valutazione delle competenze linguistiche di livello B2 (l'unico livello QCER non raggiungibile con un titolo conseguito tramite un istituto universitario italiano, ma solo tramite gli enti certificatori, è il livello C2);

parte convenuta ammetteva che il DM 7 marzo 2012 disciplinava in modo omnicomprensivo i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico- comunicative in lingua straniera del personale scolastico, e che in linea generale l'art. 4 definiva le corrispondenze tra i livelli del QCER ed i titoli di studio o attestazioni nazionali, riconoscendo alle certificazioni rilasciate dai CLA il livello QCER pari al B2, ma affermava che ciò non rilevava “sulla possibilità di valutazione delle stesse ai fini delle GPS, il cui unico riferimento normativo ai fini della valutabilità dei titoli è costituito soltanto dalla tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020, che peraltro rappresentando un bando concorsuale, costituisce *lex specialis*”. Tale prospettazione non può essere condivisa;

l'OM n. 60/2020, avente ad oggetto la costituzione delle GPS e delle GI per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non possedeva efficacia innovativa e pertanto non poteva che uniformarsi a quanto previsto dal DM 7 marzo 2012, che esprimeva una regola giuridica avente applicazione generalizzata;

lo stesso Ministero con nota di chiarimenti del 10 giugno 2014 in tema di valutazione delle certificazioni linguistiche previste dal DM n. 353/2014 affermava che “Le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle

rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco pubblicato e progressivamente aggiornato dalla DG Affari internazionali MI.. Le certificazioni rilasciate dai Ce. Linguistici di At. sono valutabili limitatamente al livello B2”;

la direttiva ministeriale del 21 marzo 2016 che disciplinava “le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assumendo la qualità delle iniziative formative”, all'art. 1 co. 5 confermava che “Le Università (...) sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico”;

la tabella A/4 allegata all'OM n. 60/2020 richiamava integralmente il DM 7 marzo 2012, ed inoltre ribadiva che gli Enti certificatori (categoria alla quale non appartengono le Università) erano soltanto quelli riconosciuti dal Ministero. Lo specifico oggetto dell'ordinanza non consentirebbe di ritenere legittimo un richiamo solamente parziale, che avrebbe quale conseguenza pratica la necessità di rivolgersi ad un ente certificatore per poter ottenere il punteggio aggiuntivo, conseguendo lo stesso titolo già riconosciuto dall'università, pur in presenza di una norma tuttora vigente che equipara le attestazioni dei CLA al livello QCER B2;

il ricorso deve pertanto essere accolto;

le spese seguono la soccombenza (e vengono liquidate senza la richiesta maggiorazione del 30%, in quanto il ricorso non era redatto con l'utilizzo di “tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione”, ex art 4 co. 1 bis del DM n. 55/2014);

la particolare complessità della controversia induce a fissare il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza;

#### **P.Q.M.**

accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) della provincia di To. 2020/2022, classi di concorso A015; A031; A034; A050, seconda fascia, con il punteggio comprensivo del punteggio di tre punti riferito al possesso della certificazione linguistica QCER livello B2 rilasciata in data 19 luglio 2012 dall'Università degli Studi “Al. Ma. Studiorum” di Bo.: - A034: punti 37 - A015: punti 37 - A031: punti 37 - A050: punti 37, e conseguentemente ordina all'Amministrazione convenuta di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendola ai rispettivi posti e con i punteggi sopra specificati;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.025,00, oltre rimb. 15%, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario;

fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Co.ì deciso in Torino, il 14 luglio 2022.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

Publicato il 09/06/2022

**N. 01898/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 02083/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Giglio, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

*contro*

- il Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Di Trapani, Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

*per l'annullamento*

a) *quanto al ricorso introduttivo:*

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 20 luglio 2021 a mezzo della quale è stato approvato «l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato cat. d profilo di "istruttore direttivo amministrativo»;

- della successiva determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 30 luglio 2021, recante una parziale rettifica della precedente;

- della nota prot. n.-OMISSIS-del 26 luglio 2021, a mezzo della quale il Comune resistente ha comunicato alla ricorrente la richiamata non ammissione nonché la motivazione sottesa al provvedimento di esclusione.

b) *quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- della determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 31 dicembre 2021, a mezzo della quale sono stati approvati «gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale volta alla copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato cat. d profilo di “istruttore direttivo amministrativo”; nella parte in cui risulta confermata l’inclusione dell’odierna ricorrente nell’elenco dei candidati non ammessi».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza pubblica del 22 aprile 2022 l’avv. G. Giglio per la parte ricorrente; nessuno presente per il Comune di Trapani;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Con determinazione n. -OMISSIS- del 20 luglio 2021 il Comune di Trapani ha approvato l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato cat. D, profilo «istruttore direttivo amministrativo», nell’ambito della più ampia procedura, per soli titoli, finalizzata reclutamento di n.12 unità di personale da inquadrarsi in vari profili della cat. «D».

La ricorrente, la quale ha partecipato alla procedura, è risultata, nella fase prodromica, non ammessa agli ulteriori stadi della procedura poiché non in possesso del requisito previsto dell’art. 1, comma 1, dell’avviso e, segnatamente, quello della «conoscenza della lingua inglese dimostrata

attraverso il possesso di una certificazione di livello minimo B1 o equivalente rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Miur (direttiva n. 170 del 21.3.2016)». Il Comune, in seno alla nota con la quale è stata comunicata detta esclusione, ha sottolineato che:

- a) «le Università non risultano tra gli enti certificatori autorizzati a rilasciare certificazioni linguistiche»;
- b) «gli esami svolti durante il percorso di laurea non hanno validità di certificazione linguistica».

2.- Avverso detta determinazione parte ricorrente ha proposto, con il ricorso introduttivo, domanda di annullamento a sostegno della quale ha censurato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere (sotto vari profili) come di seguito esposti, estesi, in via subordinata, alla *lex specialis* della procedura:

- a differenza di quanto affermato dal Comune di Trapani la ricorrente non avrebbe inteso valorizzare gli esami linguistici sostenuti durante il corso di laurea quanto la certificazione di lingua inglese livello B2 dell'Università Telematica «Pegaso» sede di Palermo, conseguita previo superamento con esito positivo dell'esame in data 16 giugno 2014;
- poiché la *lex specialis* della procedura, nello specificare la portata del requisito, ha richiamato la direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, emessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione secondo cui (art. 1, comma 5) «Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)», sarebbe evidente come la stessa Amministrazione comunale abbia riconosciuto che gli atenei sono soggetti, di per sé, qualificati all'erogazione di attività formativa nei confronti del personale scolastico;

- ne deriverebbe l'illegittimità dell'esclusione disposta sol perché la certificazione di cui trattasi sarebbe stata rilasciata da una Università;
- del resto, anche l'art. 4, comma 2, d.m. n. 3889 del 2012 (recante «Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico») prevedrebbe che «Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto».

3.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, reiterando le doglianze già veicolate con il ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 31 dicembre 2021, a mezzo della quale sono stati approvati «gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale».

4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Trapani il quale, con memoria, non senza dubitare dell'ammissibilità del ricorso in mancanza di notificazione dello stesso ad almeno uno dei «controinteressati», ha concluso per la sua infondatezza nel merito.

5.- All'udienza pubblica del 22 aprile 2022, presente il solo procuratore di parte ricorrente il quale si è riportato alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

6.- In via preliminare va delibata l'eccezione sollevata dal Comune di Trapani intesa a revocare in dubbio l'ammissibilità del ricorso in ragione della mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei soggetti che hanno preso parte alla procedura, in tesi «controinteressati».

6.1.- L'eccezione non è fondata.

6.2.- L'art. 6 del bando di **concorso** prevede la scansione diacronica delle fasi procedurali della (per il vero, peculiare) procedura le quali – per quanto qui di interesse – sono così articolate:

- a) l'ammissione, l'esclusione dal **concorso** o la regolarizzazione delle domande è preceduta dall'istruttoria delle domande al fine di verificarne la loro regolarità ed il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- b) conclusa l'istruttoria preliminare il responsabile del procedimento titolare di P.O. del Servizio gestione del personale approva, con proprio provvedimento formale, l'elenco dei candidati ammessi in via definitiva, di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi;
- c) l'esclusione dal **concorso**, debitamente motivata, è comunicata all'interessato nei modi indicati al comma 4, entro otto giorni dalla decisione e comunque prima dell'inizio delle prove concorsuali, con la puntuale indicazione dei motivi che l'hanno determinata a termine di legge e del bando;
- d) l'elenco dei candidati ammessi/esclusi al **concorso** è trasmesso al presidente della commissione esaminatrice;
- e) la commissione giudicatrice, completate le operazioni concorsuali, redige, per ogni profilo professionale, la graduatoria provvisoria di merito dei candidati formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato tenendo conto delle riserve previste dal presente bando e con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dal presente bando e dalla legge;
- f) le graduatorie provvisorie sono trasmesse al responsabile del procedimento;
- g) la graduatoria finale della selezione, redatta per ciascun profilo professionale e tenuto conto dell'eventuale applicazione delle riserve e delle preferenze, è approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione del dirigente/responsabile del procedimento;
- h) con l'approvazione della graduatoria finale sono individuati i concorrenti vincitori della procedura selettiva pubblica.

6.3.- La vicenda contenziosa attiene, all'evidenza, ad una fase, prodromica alla valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, nella quale non si

configurano – quantunque in presenza di elenchi nominativi – posizioni di controinteresse in mancanza di una graduatoria dei vincitori.

6.4.- Per giurisprudenza costante, infatti, prima della formazione della graduatoria dei vincitori non sono configurabili controinteressati in senso tecnico. In tale fase del procedimento concorsuale non si identificano, infatti, situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dal **concorso**, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso. E' stato, altresì, precisato che «a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della *graduatoria* e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati; laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è conseguentemente pretermesso assieme a quello del candidato escluso» (in tal senso, Cons. Stato, sez. II, n. 8578 del 2021 e giurisprudenza ivi citata).

Gli atti impugnati recanti l'indicazione degli ammessi alle successive fasi della procedura, quantunque dalla dubbia natura provvedimento (ma diversa è la – formale e irrilevante – qualificazione che ne dà il bando), spiegano certamente effetti lesivi nei confronti della ricorrente perché idonei a produrre un arresto definitivo del procedimento nei suoi confronti la cui ripresa, comunque, non determina pregiudizio per gli altri partecipanti ammessi alla procedura.

7.- Nel merito il ricorso è fondato.

8.- Parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio (e della procedura concorsuale) la certificazione rilasciata in data 13 luglio 2017 dall'Università telematica Pegaso ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 7 marzo 2012 con la quale si attesta il superamento delle prove per l'accertamento delle

competenze linguistiche in lingua inglese livello B2 QCER (Quadro comune europeo conoscenza delle lingue).

Ora, come si è detto, il bando di **concorso** prevedeva, tra i requisiti di ammissione, la conoscenza della lingua inglese la quale avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso una certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Miur (in tal senso operando un rinvio alla direttiva n. 170 del 2016, più volte sopra citata).

A parte l'erroneità dell'affermazione del Comune secondo cui la ricorrente avrebbe speso abilità linguistiche discendenti dagli esami del corso di laurea, ciò che, all'evidenza non è, risultando del tutto chiaro come costei, diversamente, abbia fatto valere apposita certificazione linguistica rilasciata all'esito di apposito esame dedicato ai sensi della direttiva ministeriale n. 173 del 2016, deve convenirsi con la prospettazione di parte ricorrente circa il contrasto del bando con l'assetto delle regole di riconoscimento delle abilità linguistiche richiamate negli atti della procedura. Nessuna ragione, infatti, giustifica l'esclusione di soggetti muniti di certificazione conseguita presso le Università e relativi centri linguistici di ateneo: le stesse sono, infatti, abilitate alla formazione linguistica per i docenti (anche in ambito di pubblico impiego), sicché non è dato comprendersi perché la relativa certificazione non debba, non solo sul piano formale, ma anche sul versante più squisitamente sostanziale, costituire elemento idoneo a dimostrare le abilità – in assenza di contraria disposizione normativa – per il reclutamento presso gli enti locali.

D'altronde, va detto che:

- sul versante della compiutezza della disciplina, è lo stesso regolamento dei concorsi del Comune di Trapani – conoscibile d'ufficio, nel testo pubblicato ex art. 18 l.r. sic. n. 22 del 2008 (Cass. civ., sez. un., n. 12868 del 2005) – a privilegiare, all'art. 38, il dato sostanziale del requisito, allorché fa riferimento all'accertamento dell'«adeguata» conoscenza della lingua inglese;
- all'art. 4, comma, 2, d.m. n. 3889 del 2012, è espressamente prevista la specifica competenza delle università alla certificazione delle abilità

linguistiche di livello B2, quale quella di cui trattasi (peraltro superiore a quella B1 richiesta).

9.- Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, gli impugnati elenchi degli ammessi al **concorso** vanno, per quanto di ragione, annullati.

10.- La natura interpretativa delle questioni prospettate consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Maisano**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

## Certificazioni linguistiche CLA

Requisito d'accesso	Diploma scuola superiore
Lingue disponibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Spagnolo</li> <li>➤ Francese</li> <li>➤ Tedesco</li> <li>➤ Portoghese</li> <li>➤ Rumeno</li> </ul>
Ente erogatore del corso	Ansi Formazione S.r.l. Ente accreditato e qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva nr. 170 del 2016.
Ente certificatore	CLA della SSML "Santa Chiara" di Frascati
Livello conseguibile	B2 secondo i descrittori del QCER. Con prova delle quattro capacità: Ascoltare, Leggere, Parlare e Scrivere.
Modalità di svolgimento corso	Interamente ONLINE. Accessibili da qualsiasi dispositivo con connessione ad internet.
Modalità di svolgimento esame	<p>Gestito da Ansi Formazione.</p> <p>ONLINE. Esame consentito solo attraverso PC con webcam e microfono. Connessione stabile NO HOTSPOT. L'esame si divide in due parti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Esame Scritto:</b> della durata di circa 3 ore e consisterà nelle seguenti prove: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione del topic</li> <li>• Comprensione del testo</li> <li>• Comprensione di un audio</li> </ul> </li> <li>2. <b>Esame Orale:</b> della durata di circa 20 minuti e consisterà in un colloquio con il docente.</li> </ol> <p>La sessione d'esame sarà registrata. Il candidato dovrà essere da solo nella stanza dove effettuerà l'esame.</p>
Descrizione del percorso formativo e della certificazione	Successivamente alla conferma dell'iscrizione il candidato riceverà mail con le credenziali di accesso alla piattaforma di studio attiva fino al giorno dell'esame. A ridosso dell'esame il candidato riceverà ogni altra informazione utile all'esame.
Invio esito ed attesta finale	Il superamento dell'esame e dunque il certificato provvisorio verranno inviati dopo circa 30 giorni dall'esame. Attestato finale disponibile dopo circa 120 giorni.
Documenti per l'iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia carta d'identità</li> <li>- Copia tessera sanitaria</li> </ul>

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali;

**VISTA** la nota AOODPIT n. 2034 del 10 giugno 2014, recante chiarimenti in merito alle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, in cui al punto 3) si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da enti certificatori ricompresi nell’elenco del MIUR o dai Centri Linguistici di Ateneo limitatamente al livello B2;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 riguardante i “Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”.

**CONSIDERATO** che i Centri Linguistici di Ateneo (CLA) possono attestare il livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato in base ai descrittori del QCER.

## **SI ESPLICA QUANTO SEGUE**

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889 avente come finalità quella di individuare le certificazioni linguistiche valide per il personale scolastico, facendo una distinzione tra titoli rilasciati da enti stranieri, titoli di studio e attestazioni nazionali. Tra le attestazioni nazionali rientrano quelle rilasciate dagli Atenei e dunque dai CLA. Quest’ultime in base a quanto riportato all’art. 4 comma 2 del suddetto decreto hanno i requisiti per essere riconosciute valide per il personale docente.

Cosa non molto evidente, difatti in occasione delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, è stato necessario pubblicare la nota AOODPIT n. 2034 del 10 giugno 2014 in cui al punto 3) si specifica che le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da enti certificatori ricompresi nell’elenco del MIUR o dai Centri Linguistici di Ateneo limitatamente al livello B2.

Al fine di rimarcare ulteriormente la validità delle attestazioni nazionali il Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 tra le finalità ha quella di assicurare l’univocità, l’oggettività e trasparenza dell’azione amministrativa. Dunque, individua i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni medesime e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, i titoli di studio e le attestazioni nazionali.

Il Ministero dell’Istruzione chiarisce all’articolo 3 del suddetto decreto che soggetti qualificati possono richiedere di essere inclusi nell’elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico-

comunicative purch  abbiano determinati requisiti e a seguito di una procedura indicata all'art. 5. Pertanto, tali enti/soggetti sono sottoposti a valutazione ed in caso di esito positivo inseriti in appositi elenchi.

Mentre, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 3 del Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022, i Centri Linguistici di Ateneo posseggono in modo intrinseco i requisiti.

Dunque, non essendo soggetti a valutazione non vi   necessit  alcuna di essere inseriti negli elenchi pubblici.

Si richiede conferma che non sussistano situazioni ostative nel ritenere valide e riconosciute, dunque spendibili nelle graduatorie del personale docente, le certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera rilasciate dai CLA in base alla griglia QCER.





---

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Torino sez. V, 01/08/2022, n. 1138

Rito: **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE**

Materia: **Pubblico impiego**

Oggetto: **Altre ipotesi**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvillieri  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGL n. 1493/2022 promossa da:  
RO. EL., rappresentata e difesa dall'avv. CARAPELLE ROBERTO

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - USR per il Piemonte, rappresentati e  
difesi ex art.

417 bis cpc dalla dott.ssa PA. CO. e dalla dott.ssa BO. GI.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente chiedeva, previo annullamento, dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione: - del decreto dirigenziale 07.07.2021 di rettifica del punteggio per il mancato computo dei tre punti riferiti alla certificazione linguistica acquisita presso l'Università Al. Ma. Studiorum di Bologna il 19.07.2012 e di tutti gli atti ad esso presupposti ed in particolare - del dispone dal dirigente scolastico dell'I.I.S. "Am. Av." del 18.06.2021 e notificato il 30.06.2021 prot. 5712 e della successiva risposta al reclamo del 15.07.2021 prot. 63/2021; - della nota ministeriale di chiarimenti dell'11.09.2020 prot. 1588; - dell'OM n. 60/2020 – tabella A/4, tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ove intesa come preclusiva della

valutazione del punteggio per il possesso di certificazione QCER B2 rilasciata dall'Università degli Studi italiana ex art. 4 DM 07.03.2012; - di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, accertare e dichiarare il proprio diritto a essere correttamente inserita nelle Graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) della provincia di To. 2020/2022, classi di concorso A015; A031; A034; A050, seconda fascia, con il seguente punteggio, comprensivo del punteggio di tre punti riferito al possesso di certificazione linguistica QCER livello B2 rilasciata in data 19.07.2012 dall'Università degli Studi "Al. Ma. Studiorum" di Bo.: - A034: punti 37 - A015: punti 37 - A031: punti 37 - A050: punti 37, e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendola ai rispettivi posti e con i punteggi sopra specificati;

parte convenuta chiedeva in via preliminare dichiarare il difetto di interesse ad agire della ricorrente, nel merito rigettare il ricorso;

prima di adire l'intestato Tribunale la ricorrente instaurava il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, che con sentenza n. 1016/2021, pubblicata l'11 novembre 2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in quanto "la "giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata (...) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.". In tale ambito non rientra l'inserimento e la collocazione degli aspiranti in graduatoria, poiché "l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione."11. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; cfr. anche TAR Lombardia, Br., I, 23.11.2020 n. 816; TAR Pu., Ba., Sez. I, 21.11.2020, n. 1480, TAR L'Aq.). Gli aspiranti, infatti, sono inseriti de plano in dette Graduatorie sulla base delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli indicati negli allegati contraddistinti con lettera "A" dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il cui punteggio è automaticamente computato dal sistema informatico secondo i criteri fissati dalle Tabelle ivi riportate, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati";

deve essere respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dal MI. La circostanza che nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente abbia ottenuto una supplenza sino al 30 giugno 2022 non esclude un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere una pronuncia giudiziale, considerato che una migliore collocazione in graduatoria le avrebbe forse consentito di ottenere una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2022), maggiormente vantaggiosa;

nel merito il ricorso è fondato;

la ricorrente, iscritta nelle GPS della Provincia di To., seconda fascia, nelle classi di concorso A015: discipline sanitarie; A031: scienza degli alimenti; A034: scienze e tecnologie chimiche; A050: scienze naturali, chimiche e biologiche, nella domanda di iscrizione presentata in data 31 luglio 2020, dichiarava fra i titoli culturali ulteriori rispetto a quello di accesso il possesso della certificazione di idoneità linguistica di inglese livello B2 del QCER

(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) conseguito presso il Centro linguistico dell'Università di Bo. Al. Ma. Studiorum. Il punteggio di inserimento nelle GPS, determinato sulla base dei titoli dichiarati nell'istanza telematica di inserimento e tenuto conto delle tabelle di valutazione allegata all'OM n. 60/2020, la collocava in: - 2<sup>a</sup> fascia A015, Discipline Sanitarie, posizione 326, punteggio 37; - 2<sup>a</sup> fascia A031, Sc. degli Alimenti, posizione 711, punteggio 37; - 2<sup>a</sup> fascia A034, Sc. e Tecnologie chimiche, posizione 331, punteggio 37; - 2<sup>a</sup> fascia A050, Sc. Naturali, posizione 1.075, punteggio 37. Il sistema informatico riconosceva quindi i 3 punti previsti

nell'allegato A/4 (tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II^ fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado), punto B14 - "Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)"-;

in data 13 novembre 2020 la ricorrente veniva nominata dall'.. Av., a seguito di individuazione dalla graduatoria di 2^ fascia della classe di concorso A034, con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9 dell'OM n. 60/2020 il Dirigente Sc. dell'.. Av. (istituzione scolastica ove l'aspirante aveva stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie), procedeva ai controlli delle dichiarazioni presentate nella domanda di inserimento nelle GPS, in esito ai quali emetteva il provvedimento del 18 giugno 2021, con il quale proponeva la rettifica del punteggio per tutte le classi di concorso in cui la ricorrente risultava inserita in GPS, decurtando i 3 punti corrispondenti alla certificazione linguistica in inglese di livello B2, conseguita presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell'Università di Bo., affermando che "non sono riconosciute ai fini del punteggio le certificazioni linguistiche rilasciate dai centri linguistici degli Atenei (FAQ n. 23 del M.P.I.)";

l'Am. Territoriale di To., preso atto della proposta di rettifica dell'.. Av., procedeva, con proprio decreto del 7 luglio 2021, alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati alla ricorrente, conformemente alla proposta del DS;

la ricorrente proponeva reclamo, respinto in data 15 luglio 2021 in quanto "il riferimento giuridico del ricalcolo del punteggio non sta nella FAQ 23 ma nella nota M.I. prot. 1588 dell'11/9/2020 che chiarisce, in merito all'O.M. 60/2020, quali siano le certificazioni linguistiche accettabili, tra le quali non rientrano quelle rilasciate dai CLA. La risposta inserita al posto 23 delle FAQ garantisce invece parità di trattamento nella medesima situazione da parte di tutte le istituzioni scolastiche impegnate nelle verifiche. Per questo motivo si conferma la proposta di rettifica del punteggio inoltrata all'U.S.R. Piemonte, Ufficio V – Am. Territoriale di To.";

l'art. 17 co. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere". Il decreto ministeriale che detta norme generali ed astratte possiede quindi natura di regolamento e costituisce una fonte del diritto. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012, intitolato "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico", presentava tali caratteristiche, come desumibile dalle premesse, ove il Ministro citava le fonti primarie e secondarie, interne ed eurounitarie, che imponevano di "aiutare gli Stati membri, i centri scolastici, i datori di lavoro e i cittadini a confrontare le qualifiche rilasciate dai vari sistemi europei di istruzione e di formazione", di definire le procedure "volte a selezionare singoli operatori o categorie di operatori in base a criteri generali e oggettivi nel settore della certificazione della conoscenza delle lingue straniere (...) con particolare riferimento alla pubblicazione dell'elenco degli enti accreditati alla certificazione delle competenze in lingua straniera, in relazione al decreto ministeriale contenente criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole", tenuto conto dell'esigenza "di procedere alla qualificazione della formazione in lingua straniera del personale scolastico e di accertarne, nei casi in cui ciò si renda necessario, il livello di competenza linguistico-comunicativa", e considerata l'importanza "delle certificazioni linguistiche ai fini dell'attribuzione di crediti formativi in base a quanto previsto dallo ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)". Il DM 7 marzo 2012 prevedeva all'art. 1 che "1. Il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico. 2. Ai fini di assicurare l'univocità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza tra i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali", all'art. 2 che "1. Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, gli enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di istituzioni appositamente incaricate dai governi dei paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale. 2. L'elenco degli enti certificatori di cui al comma 1 è costituito presso la direzione generale per gli affari internazionali di questo Ministero ed è reso

disponibile al pubblico sul sito internet; è aggiornato su richiesta dei governi interessati per il tramite delle rispettive ambasciate ovvero attraverso la richiesta degli enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1. 3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la direzione generale per gli affari internazionali richiede formalmente l'elenco degli enti certificatori riconosciuti: a) alle ambasciate dei governi dei paesi membri dell'Unione europea nei quali la lingua straniera è lingua ufficiale; b) alle ambasciate dei governi dei paesi non comunitari la cui lingua ufficiale è insegnata in Italia.

4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, le corrispondenti certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto. 5. L'elenco viene aggiornato a cura della direzione generale per gli affari internazionali a seguito di verifiche periodiche”, all'art. 3 che “1. Ai fini dell'art. 1, sono requisiti per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 2: a) la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella «Sc. globale» e nella «Griglia di autovalutazione»; b) l'attestazione del livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità; c) la presentazione, da parte dell'ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER”, all'art. 4 che “1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.”;

il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad oggetto i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'art. 3, comma 4, lettera a), prevedeva che “Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2: a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione”;

il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è un sistema descrittivo riconosciuto internazionalmente per valutare le capacità linguistiche conseguite da chi studia una lingua straniera europea, con sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+). Il DM 7 marzo 2012 oltre ad indicare i soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, individuava in via generale ed astratta la corrispondenza fra tali certificazioni e le attestazioni ed i titoli di studio nazionali, l'art. 4 comma 1 specificava che il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera è corrispondente alla certificazione C1 QCER, il comma 2 che le attestazioni del Centro Linguistico di Ateneo sono utili per la valutazione delle competenze linguistiche di livello B2 (l'unico livello QCER non raggiungibile con un titolo conseguito tramite un istituto universitario italiano, ma solo tramite gli enti certificatori, è il livello C2);

parte convenuta ammetteva che il DM 7 marzo 2012 disciplinava in modo omnicomprensivo i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico- comunicative in lingua straniera del personale scolastico, e che in linea generale l'art. 4 definiva le corrispondenze tra i livelli del QCER ed i titoli di studio o attestazioni nazionali, riconoscendo alle certificazioni rilasciate dai CLA il livello QCER pari al B2, ma affermava che ciò non rilevava “sulla possibilità di valutazione delle stesse ai fini delle GPS, il cui unico riferimento normativo ai fini della valutabilità dei titoli è costituito soltanto dalla tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020, che peraltro rappresentando un bando concorsuale, costituisce *lex specialis*”. Tale prospettazione non può essere condivisa;

l'OM n. 60/2020, avente ad oggetto la costituzione delle GPS e delle GI per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non possedeva efficacia innovativa e pertanto non poteva che uniformarsi a quanto previsto dal DM 7 marzo 2012, che esprimeva una regola giuridica avente applicazione generalizzata;

lo stesso Ministero con nota di chiarimenti del 10 giugno 2014 in tema di valutazione delle certificazioni linguistiche previste dal DM n. 353/2014 affermava che “Le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle

rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco pubblicato e progressivamente aggiornato dalla DG Affari internazionali MI.. Le certificazioni rilasciate dai Ce. Linguistici di At. sono valutabili limitatamente al livello B2”;

la direttiva ministeriale del 21 marzo 2016 che disciplinava “le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assumendo la qualità delle iniziative formative”, all'art. 1 co. 5 confermava che “Le Università (...) sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico”;

la tabella A/4 allegata all'OM n. 60/2020 richiamava integralmente il DM 7 marzo 2012, ed inoltre ribadiva che gli Enti certificatori (categoria alla quale non appartengono le Università) erano soltanto quelli riconosciuti dal Ministero. Lo specifico oggetto dell'ordinanza non consentirebbe di ritenere legittimo un richiamo solamente parziale, che avrebbe quale conseguenza pratica la necessità di rivolgersi ad un ente certificatore per poter ottenere il punteggio aggiuntivo, conseguendo lo stesso titolo già riconosciuto dall'università, pur in presenza di una norma tuttora vigente che equipara le attestazioni dei CLA al livello QCER B2;

il ricorso deve pertanto essere accolto;

le spese seguono la soccombenza (e vengono liquidate senza la richiesta maggiorazione del 30%, in quanto il ricorso non era redatto con l'utilizzo di “tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione”, ex art 4 co. 1 bis del DM n. 55/2014);

la particolare complessità della controversia induce a fissare il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza;

#### **P.Q.M.**

accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) della provincia di To. 2020/2022, classi di concorso A015; AO31; A034; A050, seconda fascia, con il punteggio comprensivo del punteggio di tre punti riferito al possesso della certificazione linguistica QCER livello B2 rilasciata in data 19 luglio 2012 dall'Università degli Studi “Al. Ma. Studiorum” di Bo.: - A034: punti 37 - A015: punti 37 - A031: punti 37 - A050: punti 37, e conseguentemente ordina all'Amministrazione convenuta di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendola ai rispettivi posti e con i punteggi sopra specificati;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.025,00, oltre rimb. 15%, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario;

fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Co.ì deciso in Torino, il 14 luglio 2022.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

Publicato il 09/06/2022

**N. 01898/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 02083/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Giglio, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

*contro*

- il Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Di Trapani, Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

*per l'annullamento*

a) *quanto al ricorso introduttivo:*

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 20 luglio 2021 a mezzo della quale è stato approvato «l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato cat. d profilo di "istruttore direttivo amministrativo»;

- della successiva determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 30 luglio 2021, recante una parziale rettifica della precedente;

- della nota prot. n.-OMISSIS-del 26 luglio 2021, a mezzo della quale il Comune resistente ha comunicato alla ricorrente la richiamata non ammissione nonché la motivazione sottesa al provvedimento di esclusione.

b) *quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- della determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 31 dicembre 2021, a mezzo della quale sono stati approvati «gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale volta alla copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato cat. d profilo di “istruttore direttivo amministrativo”; nella parte in cui risulta confermata l’inclusione dell’odierna ricorrente nell’elenco dei candidati non ammessi».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza pubblica del 22 aprile 2022 l’avv. G. Giglio per la parte ricorrente; nessuno presente per il Comune di Trapani;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Con determinazione n. -OMISSIS- del 20 luglio 2021 il Comune di Trapani ha approvato l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato cat. D, profilo «istruttore direttivo amministrativo», nell’ambito della più ampia procedura, per soli titoli, finalizzata reclutamento di n.12 unità di personale da inquadrarsi in vari profili della cat. «D».

La ricorrente, la quale ha partecipato alla procedura, è risultata, nella fase prodromica, non ammessa agli ulteriori stadi della procedura poiché non in possesso del requisito previsto dell’art. 1, comma 1, dell’avviso e, segnatamente, quello della «conoscenza della lingua inglese dimostrata

attraverso il possesso di una certificazione di livello minimo B1 o equivalente rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Miur (direttiva n. 170 del 21.3.2016)». Il Comune, in seno alla nota con la quale è stata comunicata detta esclusione, ha sottolineato che:

- a) «le Università non risultano tra gli enti certificatori autorizzati a rilasciare certificazioni linguistiche»;
- b) «gli esami svolti durante il percorso di laurea non hanno validità di certificazione linguistica».

2.- Avverso detta determinazione parte ricorrente ha proposto, con il ricorso introduttivo, domanda di annullamento a sostegno della quale ha censurato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere (sotto vari profili) come di seguito esposti, estesi, in via subordinata, alla *lex specialis* della procedura:

- a differenza di quanto affermato dal Comune di Trapani la ricorrente non avrebbe inteso valorizzare gli esami linguistici sostenuti durante il corso di laurea quanto la certificazione di lingua inglese livello B2 dell'Università Telematica «Pegaso» sede di Palermo, conseguita previo superamento con esito positivo dell'esame in data 16 giugno 2014;
- poiché la *lex specialis* della procedura, nello specificare la portata del requisito, ha richiamato la direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, emessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione secondo cui (art. 1, comma 5) «Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)», sarebbe evidente come la stessa Amministrazione comunale abbia riconosciuto che gli atenei sono soggetti, di per sé, qualificati all'erogazione di attività formativa nei confronti del personale scolastico;

- ne deriverebbe l'illegittimità dell'esclusione disposta sol perché la certificazione di cui trattasi sarebbe stata rilasciata da una Università;
- del resto, anche l'art. 4, comma 2, d.m. n. 3889 del 2012 (recante «Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico») prevedrebbe che «Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto».

3.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, reiterando le doglianze già veicolate con il ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 31 dicembre 2021, a mezzo della quale sono stati approvati «gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale».

4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Trapani il quale, con memoria, non senza dubitare dell'ammissibilità del ricorso in mancanza di notificazione dello stesso ad almeno uno dei «controinteressati», ha concluso per la sua infondatezza nel merito.

5.- All'udienza pubblica del 22 aprile 2022, presente il solo procuratore di parte ricorrente il quale si è riportato alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

6.- In via preliminare va delibata l'eccezione sollevata dal Comune di Trapani intesa a revocare in dubbio l'ammissibilità del ricorso in ragione della mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei soggetti che hanno preso parte alla procedura, in tesi «controinteressati».

6.1.- L'eccezione non è fondata.

6.2.- L'art. 6 del bando di **concorso** prevede la scansione diacronica delle fasi procedurali della (per il vero, peculiare) procedura le quali – per quanto qui di interesse – sono così articolate:

- a) l'ammissione, l'esclusione dal **concorso** o la regolarizzazione delle domande è preceduta dall'istruttoria delle domande al fine di verificarne la loro regolarità ed il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- b) conclusa l'istruttoria preliminare il responsabile del procedimento titolare di P.O. del Servizio gestione del personale approva, con proprio provvedimento formale, l'elenco dei candidati ammessi in via definitiva, di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi;
- c) l'esclusione dal **concorso**, debitamente motivata, è comunicata all'interessato nei modi indicati al comma 4, entro otto giorni dalla decisione e comunque prima dell'inizio delle prove concorsuali, con la puntuale indicazione dei motivi che l'hanno determinata a termine di legge e del bando;
- d) l'elenco dei candidati ammessi/esclusi al **concorso** è trasmesso al presidente della commissione esaminatrice;
- e) la commissione giudicatrice, completate le operazioni concorsuali, redige, per ogni profilo professionale, la graduatoria provvisoria di merito dei candidati formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato tenendo conto delle riserve previste dal presente bando e con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dal presente bando e dalla legge;
- f) le graduatorie provvisorie sono trasmesse al responsabile del procedimento;
- g) la graduatoria finale della selezione, redatta per ciascun profilo professionale e tenuto conto dell'eventuale applicazione delle riserve e delle preferenze, è approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione del dirigente/responsabile del procedimento;
- h) con l'approvazione della graduatoria finale sono individuati i concorrenti vincitori della procedura selettiva pubblica.

6.3.- La vicenda contenziosa attiene, all'evidenza, ad una fase, prodromica alla valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, nella quale non si

configurano – quantunque in presenza di elenchi nominativi – posizioni di controinteresse in mancanza di una graduatoria dei vincitori.

6.4.- Per giurisprudenza costante, infatti, prima della formazione della graduatoria dei vincitori non sono configurabili controinteressati in senso tecnico. In tale fase del procedimento concorsuale non si identificano, infatti, situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dal **concorso**, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso. E' stato, altresì, precisato che «a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della *graduatoria* e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati; laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è conseguentemente pretermesso assieme a quello del candidato escluso» (in tal senso, Cons. Stato, sez. II, n. 8578 del 2021 e giurisprudenza ivi citata).

Gli atti impugnati recanti l'indicazione degli ammessi alle successive fasi della procedura, quantunque dalla dubbia natura provvedimento (ma diversa è la – formale e irrilevante – qualificazione che ne dà il bando), spiegano certamente effetti lesivi nei confronti della ricorrente perché idonei a produrre un arresto definitivo del procedimento nei suoi confronti la cui ripresa, comunque, non determina pregiudizio per gli altri partecipanti ammessi alla procedura.

7.- Nel merito il ricorso è fondato.

8.- Parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio (e della procedura concorsuale) la certificazione rilasciata in data 13 luglio 2017 dall'Università telematica Pegaso ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 7 marzo 2012 con la quale si attesta il superamento delle prove per l'accertamento delle

competenze linguistiche in lingua inglese livello B2 QCER (Quadro comune europeo conoscenza delle lingue).

Ora, come si è detto, il bando di **concorso** prevedeva, tra i requisiti di ammissione, la conoscenza della lingua inglese la quale avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso una certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Miur (in tal senso operando un rinvio alla direttiva n. 170 del 2016, più volte sopra citata).

A parte l'erroneità dell'affermazione del Comune secondo cui la ricorrente avrebbe speso abilità linguistiche discendenti dagli esami del corso di laurea, ciò che, all'evidenza non è, risultando del tutto chiaro come costei, diversamente, abbia fatto valere apposita certificazione linguistica rilasciata all'esito di apposito esame dedicato ai sensi della direttiva ministeriale n. 173 del 2016, deve convenirsi con la prospettazione di parte ricorrente circa il contrasto del bando con l'assetto delle regole di riconoscimento delle abilità linguistiche richiamate negli atti della procedura. Nessuna ragione, infatti, giustifica l'esclusione di soggetti muniti di certificazione conseguita presso le Università e relativi centri linguistici di ateneo: le stesse sono, infatti, abilitate alla formazione linguistica per i docenti (anche in ambito di pubblico impiego), sicché non è dato comprendersi perché la relativa certificazione non debba, non solo sul piano formale, ma anche sul versante più squisitamente sostanziale, costituire elemento idoneo a dimostrare le abilità – in assenza di contraria disposizione normativa – per il reclutamento presso gli enti locali.

D'altronde, va detto che:

- sul versante della compiutezza della disciplina, è lo stesso regolamento dei concorsi del Comune di Trapani – conoscibile d'ufficio, nel testo pubblicato ex art. 18 l.r. sic. n. 22 del 2008 (Cass. civ., sez. un., n. 12868 del 2005) – a privilegiare, all'art. 38, il dato sostanziale del requisito, allorché fa riferimento all'accertamento dell'«adeguata» conoscenza della lingua inglese;
- all'art. 4, comma, 2, d.m. n. 3889 del 2012, è espressamente prevista la specifica competenza delle università alla certificazione delle abilità

linguistiche di livello B2, quale quella di cui trattasi (peraltro superiore a quella B1 richiesta).

9.- Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, gli impugnati elenchi degli ammessi al **concorso** vanno, per quanto di ragione, annullati.

10.- La natura interpretativa delle questioni prospettate consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Maisano**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.